

REGOLAMENTO
PER LE COMMISSIONI TECNICO-CONSULTIVE
MODIFICATO CON DELIBERAZIONE C.C. N. 58 DEL 26.11.2012 E C.C. N. 51 DEL 16.11.2017

ART. 1 OGGETTO.

1. Il presente regolamento disciplina la composizione ed il funzionamento delle Commissioni tecnico-consultive, non previste espressamente da disposizioni di legge e che il Consiglio comunale ritenga opportuno di costituire onde avvalersi anche dell'apporto di collaborazione qualificata di soggetti esterni all'Amministrazione comunale.

ART. 2 INDIVIDUAZIONE, COMPOSIZIONE E NOMINA DELLE COMMISSIONI.

1. Le Commissioni tecnico-consultive vengono individuate come di seguito con la relativa composizione:

- COMMISSIONE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO E CULTURA n. 15 componenti

2. Le Commissioni tecnico-consultive sono presiedute dal Sindaco, che ne fa parte di diritto, o da un suo delegato.

3. Gli altri membri sono scelti, a seconda della specifica competenza della commissione, nell'ambito di professionisti ed esperti, anche non residenti, iscritti o meno ad associazioni di categoria, albi o collegi professionali o facenti parte di istituzioni pubbliche, o da cittadini il cui curriculum dimostri una esperienza e/o conoscenza della tematiche di competenza della commissione con esclusione dei consiglieri comunali salvo quanto previsto dal precedente punto 2.

4. Non possono essere nominati componenti coloro i quali non siano in possesso dei requisiti per l'elezione alla carica di Consigliere comunale.

5. La nomina delle commissioni tecnico-consultive viene effettuata con decreto del Sindaco, tenendo conto, a tale scopo, di tre nominativi designati dai singoli gruppi consiliari di minoranza.

6. Alle Commissioni, in aggiunta ai componenti previsti di cui al comma 1, partecipano di diritto, per quanto di competenza l'Assessore delegato od il Consigliere a cui è affidato lo studio della materia in trattazione.

ART. 3 FUNZIONAMENTO.

1. Le commissioni tecnico-consultive sono convocate dal Presidente almeno tre giorni prima della data della riunione mediante avvisi scritti, ovvero, su intesa con i singoli componenti, anche a mezzo comunicazione telefax, telefonica, o qualsiasi mezzo telematico.

2. Per la validità delle riunioni è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei componenti.

3. Le riunioni si svolgono in seduta pubblica.

4. Di ciascuna seduta delle commissioni viene redatto, a cura di un componente designato di volta in volta dal Presidente, un verbale riassuntivo in ordine a quanto trattato, il quale viene sottoscritto da egli medesimo, oltre che dal Presidente. Detto verbale, redatto in forma sintetica, viene trasmesso in copia alla Giunta comunale e pubblicato in apposita sezione del sito istituzionale.

ART. 4 COMPETENZE.

1. Le commissioni tecnico-consultive esprimono pareri non vincolanti, ovvero possono elaborare delle proposte in ordine a taluni argomenti per i quali il Sindaco ritenga opportuno l'apporto collaborativo delle stesse.

ART. 5 ONORARIETA' DELLE FUNZIONI.

1. Lo svolgimento delle funzioni in seno alle commissioni tecnico-consultive non comporta l'attribuzione di alcun compenso, indennità, o rimborso spese.

ART. 6 DURATA IN CARICA.

1. Le Commissioni tecnico-consultive durano in carica quanto l'Amministrazione comunale che le ha nominate.

ART. 7 DECADENZA.

1. I componenti delle Commissioni tecnico-consultive decadono dall'incarico ove non intervengano, senza giustificato motivo, per tre sedute consecutive.

ART. 8 ENTRATA IN VIGORE.

1. Il presente regolamento entra in vigore contestualmente all'esecutività della relativa deliberazione di adozione.